

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 879

Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e nei comuni delle aree interne, nonché riconoscimento di un credito d'imposta e istituzione di un Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne

28/04/2024 - 05:50

Indice

1. DDL S. 879 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 879.....	4

1. DDL S. 879 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 879

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 879

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MISIANI**, **MALPEZZI**, **VALENTE**, **SENSI**, **FRANCESCHELLI**, **GIACOBBE**, **FINA**, **LOSACCO**, **RANDO**, **MANCA**, **CAMUSSO**, **ZAMBITO**, **IRTO**, **D'ELIA**, **ROJC**, **TAJANI**, **ROSSOMANDO**, **FURLAN**, **LA MARCA**, **ZAMPA**, **BASSO**, **NICITA**, **ALFIERI**, **VERINI**, **GIORGIS** e **MARTELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2023

Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e nei comuni delle aree interne, nonché riconoscimento di un credito d'imposta e istituzione di un Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge riprende in gran parte il testo dell'atto Senato n. 58, a prima firma del senatore Astorre, presentato all'inizio della XIX legislatura, al fine di promuovere il lavoro agile nei piccoli comuni, nei comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e nei comuni delle aree interne.

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha messo in luce un fenomeno che da oltre un decennio caratterizza in negativo i nostri piccoli comuni e quelli delle aree interne. Lo spopolamento, accompagnato dall'invecchiamento della popolazione e dalla rarefazione delle opportunità di lavoro, con il conseguente diradamento dell'offerta dei servizi essenziali, quali la mobilità collettiva, la sanità, l'istruzione, per citare i più rilevanti, rischia di far disperdere un patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, di tradizioni e costumi che rende l'Italia uno dei Paesi più belli e visitati del mondo.

Il ripopolamento dei comuni e dei nostri magnifici borghi rappresenta una delle sfide principali che abbiamo davanti, proprio per non disperdere quelle straordinarie ricchezze che essi custodiscono. E la pandemia, pur con tutti i disastrosi effetti che ha prodotto sul tessuto sociale ed economico del Paese, le centinaia di migliaia di vittime che ha mietuto, può offrire lo spunto per ripensare un modello di rinascita per i suddetti comuni.

La strategia nazionale per le aree interne, ideata e avviata un decennio fa proprio per contrastare la marginalizzazione e il declino, oggi può trovare nel lavoro agile un ulteriore elemento di forza. Vivere e lavorare nei piccoli borghi, rafforzando le reti digitali e sfruttando le potenzialità del lavoro agile, è una possibilità tutt'altro che remota e impraticabile. Lo *smart working* è un potenziale fattore di cambiamento che ha preso forma nel contesto dell'organizzazione del lavoro, ma ha mostrato la capacità di estendere i propri effetti a molteplici ambiti dal *welfare* alle politiche di genere, dalla mobilità urbana alla trasformazione degli assetti urbani, al presidio dei territori, al ripopolamento di aree periferiche e remote.

Inoltre i *Sustainable Development Goals* dell'Agenda 2030 mirano ad incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, a promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile e a rendere la città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

All'interno di questo quadro rientrano le modifiche del paradigma del lavoro che si sposta sempre più da una localizzazione territoriale, basata sulle unità di produzione e lavoro (le imprese, gli uffici) ad un

metodo basato sulle persone: lo *smart working* appunto.

Gli anni di pandemia di COVID-19 hanno favorito questo processo. Molte lavoratrici e molti lavoratori proprio in regime di lavoro agile hanno scelto ed apprezzato il lavoro svolto nel proprio comune natale, contribuendo a un'oggettiva rivitalizzazione dei piccoli e medi centri. Il contributo più significativo del lavoro agile alla sostenibilità è un guadagno di efficienza con il miglioramento del *worklife balance*, riducendo così l'impronta ecologica di ciascuno. Questa inversione di tendenza non solo va colta, ma va resa strutturale.

Va immaginato un nuovo modello di sviluppo. Il lavoro agile dai piccoli comuni e da quelli dalle aree interne può rappresentare uno strumento importante per ripensare complessivamente i rapporti del mondo del lavoro, garantendo una migliore qualità del benessere della lavoratrice e del lavoratore cittadini, e al tempo stesso di riorganizzazione aziendale, ma ancora di più di ripopolamento e di nuovi servizi per garantire i diritti di cittadinanza nei luoghi marginali, favorendo coesione sociale, territoriale ed economica e riducendo le attuali, crescenti disuguaglianze.

Sono queste le finalità del presente disegno di legge, finalizzato sia al ripopolamento di questi comuni sia al tentativo di evitarne lo spopolamento, garantendo servizi essenziali e incentivi volti alla migrazione presso di essi e promuovendo la valorizzazione del territorio e delle attività locali e artigianali.

Inoltre il disegno di legge non si limita alla volontà di ripopolare aree a oggi semi-abbandonate, bensì mira a creare un nuovo sistema cittadino grazie all'ausilio della tecnologia. Pertanto, l'obiettivo proposto è di rianimare questi comuni grazie alla versatilità che il digitale garantisce: i comuni come centri innovativi della vita lavorativa di tutte quelle lavoratrici e di tutti quei lavoratori che sceglieranno, grazie a incentivi pensati per il lungo periodo, di risiedere lontano dalle città metropolitane, favorendo un ambiente « a misura di persone ». Scelte con il potenziale di ravvivare il tessuto socio-economico dei suddetti comuni, riattivando la filiera locale di beni e servizi.

Per questi motivi il disegno di legge prevede, *in primis*, una delega al Governo al fine di favorire e incentivare l'incremento, progressivo e permanente, della popolazione nei comuni fino a 5.000 abitanti, nei comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e nei comuni delle aree interne, prevedendo un quadro articolato e duraturo di incentivi e di agevolazioni per i datori di lavoro che promuovono lo svolgimento in modalità di lavoro agile; per quelli che avviano progetti di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi dell'impresa per favorire il lavoro condiviso tra lavoratrici e lavoratori in lavoro agile; per favorire l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati, nonché per favorirne l'abitazione a un prezzo simbolico e la ristrutturazione; per favorire l'insediamento di nuovi residenti, con particolare riferimento ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 40.000; per gli investimenti necessari a favorire lo sviluppo tecnologico; per garantire e completare la diffusione della rete a banda ultra larga; per facilitare l'accesso dei servizi pubblici essenziali.

Il disegno di legge prevede inoltre un credito d'imposta per le imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile nelle aree interne e l'istituzione di un fondo per favorire il lavoro agile nelle stesse aree.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ai comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni delle aree interne.

Art. 2.

(Delega al Governo per la promozione del lavoro agile nei comuni fino a 5.000 abitanti, nei comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e nei comuni delle aree interne)

1. Al fine di favorire e incentivare l'incremento, progressivo e permanente, della popolazione nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nei comuni costituiti a seguito di fusione tra

comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti e nei comuni delle aree interne, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, uno o più decreti legislativi finalizzati a disciplinare, promuovere e potenziare il lavoro agile nei suddetti comuni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconoscimento di incentivi fiscali e contributivi ai datori di lavoro che promuovono lo svolgimento nei comuni di cui al comma 1 dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, per un periodo non inferiore a cinque anni, nonché a quelli che avviano progetti di riorganizzazione e riqualificazione degli spazi dell'impresa per favorire il lavoro condiviso tra lavoratrici e lavoratori in lavoro agile, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per favorire l'acquisto e il recupero di immobili abbandonati, nonché per favorirne, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'abitazione a un prezzo simbolico e la ristrutturazione, prevedendo altresì, a tali fini, procedure amministrative semplificate da parte delle sovrintendenze locali;
- c) riconoscimento di agevolazioni fiscali per favorire l'insediamento di nuovi residenti nei comuni di cui al comma 1, con particolare riferimento ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 40.000;
- d) concessioni di mutui agevolati per gli investimenti necessari a favorire lo sviluppo tecnologico dei comuni di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività finalizzate a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
- e) riconoscimento di agevolazioni fiscali e di detrazioni delle spese documentate per garantire e completare la diffusione della rete a banda ultra larga per lo svolgimento nei comuni di cui al comma 1 dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile;
- f) adozione di misure adeguate a facilitare l'accesso dei servizi pubblici essenziali nei comuni di cui al comma 1, ivi inclusi i servizi di *welfare*.

Art. 3.

(Procedura per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 4.

(Credito d'imposta e Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne del Paese, è riconosciuto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, *marketing*, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite in modalità remota mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1, le modalità di verifica e controllo dello stesso, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito, nonché le modalità di svolgimento del lavoro al fine di determinare, in particolare, le caratteristiche per l'identificazione del luogo della prestazione. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto dell'incidenza dei comuni classificati come periferici e ultraperiferici ai sensi della mappatura delle aree interne di cui all'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022, nonché tenendo conto del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al termine del triennio 2024-2026, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.